

EZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
MOLISE	SENTENZA	77	2015	RESPONSABILITA'	17/11/2015

**REPUBBLICA ITALIANA sent. 77/2015**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione giurisdizionale per la Regione Molise**

composta dai seguenti magistrati:

Prof. Michael Sciascia	Presidente
Dott. Tommaso Miele	Consigliere relatore
Dott. Massimo Gagliardi	Consigliere

ha emanato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **3425/EL** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione del 17 aprile 2014, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in data 18 aprile 2014, nei confronti dei Signori:

**1) A. L.**, nato l'Omissis a Omissis (CB), residente in Omissis, alla Via Domenico Trotta, n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Lazzaro, del Foro di Campobasso (il quale ha dichiarato, ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e notifiche degli atti d'ufficio ivi previste ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [avv.filomenalazzaro@gmail.com](mailto:avv.filomenalazzaro@gmail.com) oppure PEC [avvfilomenalazzaro@cnfpec.it](mailto:avvfilomenalazzaro@cnfpec.it)), e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, alla Via Domenico Trotta, n. 18, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 14 ottobre 2014, depositata in atti in pari data;

**2) L. M. P.**, nato il Omissis a Omissis, ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Lazzaro, del Foro di Omissis (il quale ha dichiarato, ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e notifiche degli atti d'ufficio ivi previste ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [avv.filomenalazzaro@gmail.com](mailto:avv.filomenalazzaro@gmail.com) oppure PEC [avvfilomenalazzaro@cnfpec.it](mailto:avvfilomenalazzaro@cnfpec.it)), e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, alla Via Domenico Trotta, n. 18, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 14 ottobre 2014, depositata in atti in pari data;

**3) F. D. G.**, nato il Omissis a Omissis (CH), residente in Omissis, alla Via Enrico Toti, n. 7, che si è costituito in giudizio personalmente depositando in atti, in data 24 settembre 2014, una comparsa di costituzione e risposta recante la data del 23 settembre 2014;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, l'atto di costituzione in giudizio e gli scritti difensivi dei convenuti e tutti gli atti e i documenti del fascicolo di causa;

Uditi all'udienza del 14 ottobre 2014, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Donatella Petrollino, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, e l'Avv. Filomena Lazzaro per i convenuti A. L. e L. M. P.; non rappresentato al dibattimento odierno il convenuto F. D. G., che si è comunque costituito personalmente depositando una comparsa di costituzione e risposta in data 24 settembre 2014.

## Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 17 aprile 2014, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in data 18 aprile 2014, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori A. L., L. M. P., e F. D. G., come in epigrafe generalizzati, nella loro qualità di Segretario convenzionato del Comune di Molise (CB) e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente, rispettivamente, fino al mese di aprile 2009 (dott. A. L.), per il periodo 6 ottobre 2009 - 24 marzo 2010 (dott. L. M. P.), e per il periodo 27 marzo 2010 - 31 dicembre 2012 (F. D. G.), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Molise (CB), della somma complessiva di € 12.529,30 (Dodiecimilacinquecentoventinove/30), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

2. La richiesta di risarcimento viene avanzata dalla Procura attrice in relazione ad una ipotesi di danno patrimoniale che le finanze del Comune di Molise (CB) avrebbero subito in conseguenza di illegittimità ed irregolarità delle procedure adottate dal citato ente per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di taluni contribuenti, nonché in conseguenza del mancato recupero di tributi evasi relativamente ad alcuni immobili ubicati nel Comune di Molise, per i quali non risulta presentata la denuncia ai fini T.R.S.U. per la prima annualità coincidente con l'anno di accertamento della residenza dei contribuenti (rispettivamente 2001 e 2003).

3. A sostegno della richiesta risarcitoria la Procura regionale presso questa Sezione espone che *"il Signor Nicolino Ugo Liberanome, capogruppo di minoranza del Consiglio Comunale di Molise (CB), ha segnalato a questa Procura l'illegittimità delle procedure adottate dal citato ente per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di taluni contribuenti. Le indagini espletate al riguardo dalla Guardia di Finanza hanno consentito di accertare, in particolare, alcune ipotesi di omessa applicazioni di sanzioni, e di omessa riscossione di interessi"* (cfr. pag. 1 atto di citazione).

3.1. *"In particolare - espone la Procura attrice - il Servizio Tributi del Comune di Molise, per quanto concerne il ruolo T.R.S.U. relativo al signor Filippo Cirelli e i ruoli T.R.S.U. e "acqua" relativi alla Cooperativa sociale MELES, dopo la scadenza dei termini di pagamento, non ha provveduto ad emettere solleciti di pagamento, né i conseguenti avvisi di accertamento, con l'applicazione di sanzioni e interessi legali, nei confronti dei suddetti soggetti morosi; neppure sono stati contestati i pagamenti tardivi, effettuati anche a distanza di alcuni anni dopo la scadenza dei termini, pur non risultando versati per l'intero i previsti interessi di mora. Al riguardo, - rileva il Requirente - giova evidenziare che l'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che <<chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio e a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione (..), è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (..) la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto>>. L'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 sancisce, poi, che <<la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole (..). Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità>>. Dal combinato disposto di queste norme - rileva la Procura attrice - si evince che, nella fattispecie, il Comune avrebbe dovuto applicare una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto dai suddetti contribuenti per ciascuna*

annualità, aumentata al 45% in ragione del carattere reiterato delle violazioni” (cfr. pagg. 1-3 atto di citazione).

**3.1.1.** Dalla documentazione versata in atti la Procura attrice evidenzia che:

*“a) il Signor Filippo Cirelli, a partire dal periodo di imposta 2001, ha pagato la T.R.S.U. – per l’occupazione degli immobili siti in via G. Marconi, 25 e in Contrada Madonna del Piano – con considerevole ritardo, corrispondendo solo in parte gli interessi di mora; nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni; l’importo complessivo non introitato dal Comune, limitatamente alle annualità 2001-2007 per le quali il credito è da ritenersi prescritto, è pari a € 2.020,85;*

*b) anche la Cooperativa sociale MELES, a partire dal periodo di imposta 2001, ha pagato la T.R.S.U. – per l’occupazione dell’immobile sito in via Colle Santa Maria, 21 – con considerevole ritardo, corrispondendo solo in parte gli interessi di mora; nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni; l’importo complessivo non introitato dal Comune, limitatamente alle annualità 2001-2007 per le quali il credito è da ritenersi prescritto, è pari a € 3.033,39;*

*c) la menzionata Cooperativa sociale MELES, a partire dal periodo di imposta 2001, ha inoltre pagato con notevole ritardo anche i canoni per il servizio idrico, senza corrispondere gli interessi di mora; per il 2007, inoltre, ha del tutto omesso il versamento del canone; nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni; l’importo complessivo non introitato dal Comune, limitatamente alle annualità 2001-2007 per le quali il credito è da ritenersi prescritto, è pari a € 5.603,55.*

*In conclusione, - rappresenta il Requirente - dal riscontro delle stampe parametriche e delle ricevute di pagamento e dai conteggi effettuati è risultato che, a fronte degli omessi pagamenti (riferiti a tributi e oneri dovuti per annualità ormai prescritte) entro le scadenze previste, il Comune di Molise ha omesso di incamerare somme pari a complessivi € 10.657,80, a titolo di sanzioni, canone insoluto e interessi moratori” (cfr. pagg. 3-4 atto di citazione).*

**3.2.** La Procura regionale evidenzia altresì un’altra posta di danno patrimoniale per le finanze del Comune di Molise (CB) in relazione al mancato recupero di tributi evasi.

**3.2.1.** In particolare, il Requirente espone al riguardo che *“oltre a quanto già si è detto, relativamente a due immobili ubicati nel Comune di Molise [a) appartamento sito in contrada Madonna del Piano, n. 7 (distinto in catasto al foglio 7 - particella 327, sub 4), occupato dai coniugi Giuseppe Cirelli e Tiziana Di Iorio dal 21 ottobre 2001; b) appartamento sito in via Borgo, n. 4, occupato dai coniugi Domenico Cirelli e Teresa Perrino dal 16 giugno 2003] non risulta presentata la denuncia ai fini T.R.S.U. per la prima annualità coincidente con l’anno di accertamento della residenza dei contribuenti (rispettivamente 2001 e 2003). Il riscontro delle stampe parametriche – rileva la Procura attrice - ha evidenziato che per la prima unità immobiliare risulta emesso il ruolo T.R.S.U. soltanto in data 30 gennaio 2008 (riferito all’annualità 2007) a carico di Giuseppe Cirelli, mentre per la seconda risulta emesso il ruolo in questione soltanto in data 26 giugno 2009 (riferito all’annualità 2008) a carico di Domenico Cirelli. Le successive verifiche – rappresenta ancora il Requirente - hanno evidenziato che, per l’immobile di proprietà del sig. Giuseppe Cirelli, il Comune di Molise, in data 5 marzo 2009, ha emesso specifico avviso di accertamento della T.R.S.U. dovuta per l’anno 2007 – prot. 551, a seguito di sopralluogo tecnico, di cui si dirà meglio appresso; il pagamento della somma di € 181,00, comprensiva di sanzioni e interessi moratori, è risultato effettuato in data 16 novembre 2011 giusta ricevuta di pagamento intestata al sig. Giuseppe Cirelli. Per l’immobile di proprietà del sig. Domenico Cirelli, il pagamento del tributo dovuto pari ad € 134,00 è stato effettuato regolarmente alla naturale scadenza del 31 agosto 2009, giusta ricevuta di pagamento. Dagli ulteriori accertamenti istruttori – rappresenta ancora la Procura regionale attrice - è emerso, però, che non sono stati recuperati i tributi dovuti per le pregresse annualità evase. Più specificamente, il citato Servizio Finanziario non ha provveduto a recuperare, precisamente, per l’unità abitativa sub a), il tributo relativo agli anni 2001-2006, e per l’unità sub b), il tributo relativo agli anni 2003-2007, annualità per le quali sono*

*interventuti i termini di prescrizione per l'accertamento da parte dell'Amministrazione comunale. Dai calcoli compiuti emerge che il Comune di Molise, negli anni compresi tra il 2001 ed il 2007, relativamente alla T.R.S.U. dovuta per i due suddetti immobili, ha omesso di incamerare somme per complessivi € 1.871,50" (cfr. pagg. 4-6 citazione).*

**4.** La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Comune di Molise (CB) per effetto delle illegittimità ed irregolarità delle procedure adottate dal citato ente per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di taluni contribuenti, nonché in conseguenza del mancato recupero di tributi evasi relativamente ad alcuni immobili ubicati nel Comune di Molise, per i quali non risulta presentata la denuncia ai fini T.R.S.U. per la prima annualità coincidente con l'anno di accertamento della residenza dei contribuenti (rispettivamente 2001 e 2003), con distinti atti ritualmente notificati nelle forme di legge in data 28 ottobre 2010, ha invitato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, i presunti responsabili del danno in questione a fornire le loro deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati entro il termine all'uopo assegnato, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.

**4.1.** I soggetti invitati hanno presentato le loro controdeduzioni, evidenziando, principalmente, le difficoltà da essi incontrate nell'espletamento dell'incarico, in ragione della carenza di personale amministrativo di supporto e del fatto di dover contestualmente svolgere le funzioni di Segretario in altri Comuni, nonché la circostanza che il ritardo nell'accertamento e nella riscossione delle entrate comunali non sarebbe stato adeguatamente segnalato dai loro predecessori.

**4.2.** Tali argomentazioni, a parere del Requirente, non hanno consentito di superare l'ipotesi di responsabilità delineata a loro carico, per cui la Procura attrice, ritenendo sussistere tutti gli elementi e i presupposti per l'affermazione della loro responsabilità amministrativa in relazione ai fatti esposti, ha emesso nei confronti degli stessi l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - ha convenuto innanzi a questa Sezione i Signori A. L., L. M. P., e F. D. G., nella predetta loro qualità di Segretario convenzionato del Comune di Molise (CB) e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente, rispettivamente, fino al mese di aprile 2009 (dott. A. L.), per il periodo 6 ottobre 2009 - 24 marzo 2010 (dott. L. M. P.), e per il periodo 27 marzo 2010 - 31 dicembre 2012 (F. D. G.), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Molise (CB), della somma complessiva di € 12.529,30 (Dodiecimilacinquecentoventinove/30), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

**5.** Va peraltro, riferito che, quantificato come sopra il danno di cui alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe, ricorrendo i presupposti per l'esperimento del procedimento monitorio di cui all'art. 55 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e agli artt. 49 e 50 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, su richiesta della stessa Procura attrice, il Presidente della Sezione, con determinazione del 6 maggio 2014 stesa in calce all'atto di citazione, ha ritenuto di dover preliminarmente esperire il suddetto procedimento monitorio, fissando nella somma di € 2.900,00 (Duemilanovecento/00), comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali, la somma che ciascun convenuto avrebbe potuto pagare per ristorare definitivamente il danno patrimoniale contestato dalla Procura attrice ed evitare, quindi, il presente giudizio di responsabilità amministrativa, acquisendo su tale determinazione anche il parere favorevole del pubblico ministero.

5.1. I convenuti, a cui la suddetta determinazione è stata ritualmente notificata, non hanno, tuttavia, accettato l'invito al pagamento della suddetta somma entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di citazione ad essi assegnato con la predetta determinazione presidenziale, non fornendo alcun riscontro all'invito. Di qui il presente giudizio.

6. In particolare, con riferimento alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del **danno patrimoniale** di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice ritiene che *“il mancato introito delle somme sopra evidenziate, in totale € 12.529,30 (€. 10.657,80 + €. 1.871,50), ha determinato un danno erariale di pari importo”* (pag. 6 atto di citazione).

7. Con riferimento al **nesso di causalità e alla imputazione del danno** in parola, la Procura regionale ritiene che *“la responsabilità del danno va ravvisata in capo a coloro che si sono succeduti nelle funzioni di Segretario comunale, i quali, assolvendo contestualmente l'incarico di responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria, erano nella condizione di potere e dovere accertare le situazioni descritte, di adottare i necessari provvedimenti sanzionatori e di procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dai contribuenti, che vanno identificati nei Signori:*

a) A. L., Segretario convenzionato del Comune di Molise e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente fino al mese di aprile 2009;

b) L. M. P., Segretario convenzionato del Comune di Molise e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente per il periodo 6 ottobre 2009 – 24 marzo 2010;

c) F. D. G., Segretario convenzionato del Comune di Molise e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente per il periodo 27 marzo 2010 – 31 dicembre 2012” (cfr. pagg. 6-7 atto di citazione).

8. Per quanto riguarda, poi, **l'elemento soggettivo**, l'organo requirente ritiene che, con riferimento ai fatti esposti *“(.) l'omissione delle predette doverose iniziative è stata sicuramente connotata da colpa grave, dal momento che la ricorrenza dei relativi presupposti, consistente nella mancata o ritardata evasione degli obblighi tributari da parte di alcuni contribuenti, era di assoluta evidenza in un Comune delle dimensioni di Molise, abitato da sole 163 persone”* (cfr. pag. 7 atto di citazione).

Peraltro, con riferimento a quanto rilevato dagli odierni convenuti nelle loro controdeduzioni, e cioè, che *“le irregolarità sono dovute principalmente alle difficoltà da essi incontrate nell'espletamento dell'incarico, in ragione della carenza di personale amministrativo di supporto e del fatto di dover contestualmente svolgere le funzioni di Segretario in altri Comuni, nonché la circostanza che il ritardo nell'accertamento e nella riscossione delle entrate comunali non sarebbe stato adeguatamente segnalato dai loro predecessori”*, la Procura attrice osserva che *“questi argomenti non appaiono idonei a superare l'addebito di responsabilità, in considerazione del fatto che costituisce regola elementare di diligenza, per il soggetto che subentra nell'espletamento di pubbliche funzioni, quella di procedere immediatamente alla ricognizione dei procedimenti pendenti e, più in generale, delle situazioni di fatto meritevoli di attenzione, qual è la reiterata violazione, da parte di alcuni, ben individuati, contribuenti, dei rispettivi obblighi tributari. Né, stante la semplicità della verifica in questione (in un'Amministrazione di modeste dimensioni, come quella di Molise), può assumere rilievo, in senso ostativo, il fatto che si abbiano a disposizione pochi collaboratori”* (cfr. pagg. 7-8 atto di citazione).

9. Tutti i convenuti hanno depositato in atti, in data 23 settembre 2014, distinte comparse di costituzione e risposta a loro firma, recanti la data del 23 settembre 2014, nelle quali, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei loro confronti in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, chiedono conclusivamente il rigetto della domanda attorea e la loro conseguente assoluzione da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti ad essi contestati dalla Procura attrice. In via meramente gradata e subordinata chiedono che si faccia uso del potere

di riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima possibile, e che venga conseguentemente ridotta ad equità la somma chiesta in risarcimento.

**9.1.** *In limine litis*, nell'imminenza del dibattimento odierno, per conto dei convenuti A. L. e L. M. P. si è costituita in giudizio l'Avv. Filomena Lazzaro, che ha depositato in atti due distinte memorie di costituzione recanti entrambe la data odierna.

**10.** Nel corso del giudizio e in vista dell'udienza odierna i convenuti hanno depositato in atti varia documentazione, memorie difensive integrative e repliche nelle quali, nel confutare con ricchezza di argomentazioni le eccezioni formulate dalla Procura attrice, insistono nelle loro tesi e ribadiscono le conclusioni già precedentemente rassegnate.

**11.** Nel corso del dibattimento odierno, non rappresentato il convenuto F. D. G. - che si è comunque costituito personalmente in giudizio depositando in atti una comparsa di costituzione e risposta in data 24 settembre 2014 - sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dei convenuti A. L. e L. M. P. si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

### **Motivi della decisione**

**1.** La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ritiene sussistere nei confronti dei Signori i Signori A. L., L. M. P., e F. D. G., come in epigrafe generalizzati, nella loro qualità di Segretario convenzionato del Comune di Molise (CB) e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente, rispettivamente, fino al mese di aprile 2009 (dott. A. L.), per il periodo 6 ottobre 2009 - 24 marzo 2010 (dott. L. M. P.), e per il periodo 27 marzo 2010 - 31 dicembre 2012 (F. D. G.), in relazione ad una ipotesi di danno patrimoniale che le finanze del Comune di Molise (CB) avrebbero subito in conseguenza di illegittimità ed irregolarità delle procedure adottate dal citato ente per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di taluni contribuenti, nonché in conseguenza del mancato recupero di tributi evasi relativamente ad alcuni immobili ubicati nel Comune di Molise, per i quali non risulta presentata la denuncia ai fini T.R.S.U. per la prima annualità coincidente con l'anno di accertamento della residenza dei contribuenti (rispettivamente 2001 e 2003).

**2.** Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise chiede che i predetti Signori A. L., L. M. P., e F. D. G., come in epigrafe generalizzati, nella loro qualità di Segretario convenzionato del Comune di Molise (CB) e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente, rispettivamente, fino al mese di aprile 2009 (dott. A. L.), per il periodo 6 ottobre 2009 - 24 marzo 2010 (dott. L. M. P.), e per il periodo 27 marzo 2010 - 31 dicembre 2012 (F. D. G.), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Molise (CB), della somma complessiva di € 12.529,30 (Dodici milacinquecentoventinove/30, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

**3.** Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli

odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, o meglio, sulla base di un recente indirizzo giurisprudenziale affermato proprio da questa Sezione giurisdizionale per la Regione Molise (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Regione Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), ed ora definitivamente conclamato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cassazione - Sez. Un. Civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del **danno patrimoniale** per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che *"il mancato introito delle somme sopra evidenziate, in totale € 12.529,30 (€ 10.657,80 + € 1.871,50), ha determinato un danno erariale di pari importo"* (pag. 6 atto di citazione).

4.1. Ed invero, il Collegio ritiene che la Procura attrice abbia ampiamente documentato, attraverso le risultanze della documentazione acquisita e versata in atti, la sussistenza del predetto danno patrimoniale per le finanze del Comune di Molise (CB), atteso che le irregolarità e le illegittimità delle procedure adottate dal citato ente per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di taluni contribuenti, e alcune ipotesi di mancato recupero di tributi evasi, hanno consentito di accertare, attraverso le indagini espletate al riguardo dalla Guardia di Finanza, un effettivo e concreto danno patrimoniale per le finanze dell'ente per effetto della omessa applicazione di sanzioni, della omessa riscossione di interessi, e del mancato recupero di tributi evasi.

4.2. In particolare, la Sezione ritiene che la Procura attrice abbia ampiamente documentato che:

"a) il Signor Filippo Cirelli, a partire dal periodo di imposta 2001, ha pagato la T.R.S.U. - per l'occupazione degli immobili siti in via G. Marconi, 25 e in Contrada Madonna del Piano - con considerevole ritardo, corrispondendo solo in parte gli interessi di mora; nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni; l'importo complessivo non introitato dal Comune, limitatamente alle annualità 2001-2007 per le quali il credito è da ritenersi prescritto, è pari a € 2.020,85;

b) anche la Cooperativa sociale MELES, a partire dal periodo di imposta 2001, ha pagato la T.R.S.U. - per l'occupazione dell'immobile sito in via Colle Santa Maria, 21 - con considerevole ritardo, corrispondendo solo in parte gli interessi di mora; nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni; l'importo complessivo non introitato dal Comune, limitatamente alle annualità 2001-2007 per le quali il credito è da ritenersi prescritto, è pari a € 3.033,39;

c) la menzionata Cooperativa sociale MELES, a partire dal periodo di imposta 2001, ha inoltre pagato con notevole ritardo anche i canoni per il servizio idrico, senza corrispondere gli interessi di mora; per il 2007, inoltre, ha del tutto omesso il versamento del canone; nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni; l'importo complessivo non introitato dal Comune, limitatamente alle annualità 2001-2007 per le quali il credito è da ritenersi prescritto, è pari a € 5.603,55.

**4.2.1.** Relativamente alle suddette ipotesi di omessa applicazione di sanzioni e di omessa riscossione di interessi, il Collegio conviene con la Procura attrice nel ritenere che a fronte degli omessi pagamenti (riferiti a tributi e oneri dovuti per annualità ormai prescritte) entro le scadenze previste, il Comune di Molise ha omesso di incamerare somme pari a complessivi € 10.657,80, a titolo di sanzioni, canone insoluto e interessi moratori.

**4.3.** Parimenti la Sezione conviene con la Procura attrice nel ritenere che un'altra posta di danno patrimoniale per le finanze del Comune di Molise (CB) si sia configurata in relazione al mancato recupero di tributi evasi, relativamente a due immobili ubicati nel Comune di Molise [a) appartamento sito in contrada Madonna del Piano, n. 7 (distinto in catasto al foglio 7 - particella 327, sub 4), occupato dai coniugi Giuseppe Cirelli e Tiziana Di Iorio dal 21 ottobre 2001; b) appartamento sito in via Borgo, n. 4, occupato dai coniugi Domenico Cirelli e Teresa Perrino dal 16 giugno 2003], per i quali non risulta presentata la denuncia ai fini T.R.S.U. per la prima annualità coincidente con l'anno di accertamento della residenza dei contribuenti (rispettivamente 2001 e 2003).

Anche con riferimento a tali ipotesi di mancato recupero di tributi evasi, per i quali il Requirente ha ampiamente documentato come il Servizio Finanziario non ha provveduto a recuperare per l'unità abitativa sub a), il tributo relativo agli anni 2001-2006, e per l'unità sub b), il tributo relativo agli anni 2003-2007, annualità per le quali sono intervenuti i termini di prescrizione per l'accertamento da parte dell'Amministrazione comunale, il Collegio conviene con la Procura regionale nel ritenere che per effetto di tali omissioni, il Comune di Molise, negli anni compresi tra il 2001 ed il 2007, relativamente alla T.R.S.U. dovuta per i due suddetti immobili, ha omesso di incamerare somme per complessivi € 1.871,50.

**4.4.** Sulla base di tali considerazioni non può non convenirsi con la Procura attrice nel ritenere che, per effetto della omessa applicazione di sanzioni e della omessa riscossione di interessi, e per effetto del mancato recupero di tributi evasi dianzi esposti, il Comune di Molise (CB) ha subito un danno patrimoniale pari alla somma complessiva di € 12.529,30 (Dodicimilacinquecentoventinove/30) (€ 10.657,80 per omessa applicazione di sanzioni, canone insoluto e interessi moratori, + € 1.871,50 per mancato recupero di tributi evasi relativi ad annualità per le quali sono intervenuti i termini di prescrizione per l'accertamento da parte dell'Amministrazione comunale).

**5.** Quanto ai soggetti a cui imputare il predetto danno (**nesso di causalità**), il Collegio, in adesione alla prospettazione e alla richiesta attorea, ritiene che *la responsabilità del danno va ravvisata in capo a coloro che si sono succeduti nelle funzioni di Segretario comunale, i quali, assolvendo contestualmente l'incarico di responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria, erano nella condizione di potere e dovere accertare le situazioni descritte, di adottare i necessari provvedimenti sanzionatori e di procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dai contribuenti, che vanno identificati nei Signori:*

- a) A. L., Segretario convenzionato del Comune di Molise e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente fino al mese di aprile 2009;
- b) L. M. P., Segretario convenzionato del Comune di Molise e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente per il periodo 6 ottobre 2009 – 24 marzo 2010;
- c) F. D. G., Segretario convenzionato del Comune di Molise e responsabile dei servizi dell'area amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente per il periodo 27 marzo 2010 – 31 dicembre 2012" (cfr. pagg. 6-7 atto di citazione).



6. Quanto all'**elemento soggettivo** necessario a configurare la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, il Collegio, in adesione, anche in questo caso, alla prospettazione attorea, ritiene che l'omissione delle predette doverose iniziative è stata sicuramente connotata da colpa grave, dal momento che la ricorrenza dei relativi presupposti, consistente nella mancata o ritardata evasione degli obblighi tributari da parte di alcuni contribuenti, era di assoluta evidenza in un Comune delle dimensioni di Molise, abitato da sole 163 persone.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, nel comportamento degli odierni convenuti ricorre certamente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 ai fini della sussistenza della loro responsabilità amministrativa.

7. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa dei convenuti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, e che pertanto i Signori A. L., L. M. P., e F. D. G. vanno condannati al pagamento, in favore del Comune di Molise (CB), della somma complessiva di € 12.529,30 (Dodicimilacinquecentoventinove/30), da dividere fra di loro in parti uguali.

8. Alla somma da porre a carico dei responsabili, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalle date del mancato recupero delle somme in relazione alle quali si configura il danno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

9. Quanto alle modalità di riscossione delle somme predette, la Sezione rammenta che le stesse vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Comune di Molise (CB), ai sensi e con le modalità di cui al dPR 24 giugno 1998, n. 260, recante il *Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale* (in G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).

10. Alla condanna dei convenuti segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3425/EL del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione del 17 aprile 2014, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in data 18 aprile 2014, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, **accoglie la domanda attrice**, e per l'effetto **condanna** i Signori **A. L., L. M. P., e F. D. G.**, come in epigrafe generalizzati, al pagamento, in favore del Comune di Molise (CB), della somma complessiva di € 12.529,30 (Dodicimilacinquecentoventinove/30), da dividere fra di loro in parti uguali, oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalle date del mancato recupero delle somme in relazione alle quali si configura il danno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in parti uguali, delle spese del giudizio, da liquidarsi in € 403,70 (quattrocentotre/70).

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Comune di Molise (CB), ai sensi e con le modalità di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 260, recante il *Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale* (in G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (Codice della *privacy*) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2014.

L'estensore

Dott. Tommaso Miele

Il Presidente

Prof. Michael Sciascia

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 17 novembre 2015